

Regime fiscale delle rendite finanziarie

1

ASPETTI NORMATIVI E OPPORTUNITÀ COMMERCIALI

MAGGIO 2014

A CURA DI ANNA ARMENTO*



* DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO CONTABILE PRESSO L'ODCEC DI SIENA

Regime fiscale delle rendite finanziarie

2

Il presente materiale di proprietà di eXponential srl è pensato e predisposto a supporto dell'attività di formazione specialistica. Riproduzione riservata.

Milano, maggio 2014

- Introduzione
- Regime tributario rendite finanziarie: redditi di capitale, redditi diversi e redditi di impresa
- Il regime fiscale degli OICR, ETF e Certificazione
- Trattamento fiscale delle Polizze Vita
- L'imposta di bollo

Territorialità dell'imposta: la residenza fiscale

4



RESIDENZA FISCALE

“Ai fini delle imposte sul reddito si considerano residenti le persone fisiche che per **la maggior parte del periodo di imposta** sono iscritte alle **anagrafi** della popolazione **residente** o hanno nel territorio dello Stato il **domicilio** o la residenza ai sensi del codice civile...

Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria (inversione dell'onere della prova), I cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione **residente** ed emigrati in **Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato**, individuati con decreto del Ministero delle Finanze...”

I residenti fiscali in Italia sono assoggettati alle disposizioni della legislazione vigente sui redditi OVUNQUE prodotti

Territorialità dell'imposta: la residenza fiscale

5

Caratteristiche

Territorialità dell'imposta

- Soggettiva : I residenti fiscali assolvono le imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti (world wide tax)
- Oggettiva: I non residenti fiscali in Italia assolvono le imposte in Italia sui redditi prodotti in Italia (tassazione della fonte del reddito)



Segmentazione fiscale dei residenti all'estero

6



	Convenzioni doppie imposizioni	Adeguate scambio di informazioni
Paesi White list	si	si
Paesi Black list	si	no
	no	no



TRATTAMENTO FISCALE DEI RESIDENTI ALL'ESTERO

7



- Sui redditi **prodotti in Italia**, salvo l' applicazione di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, **si applica la normativa italiana**
- La disciplina nazionale prevede un particolare **regime di esenzione** per alcuni redditi di capitale percepiti da non residenti (ad es. interessi di obbligazioni di banche o società quotate , titoli di Stato o equiparati ...) che risiedono in Paesi che permettono un adeguato scambio di informazioni (**Paesi White-List**) – anche in assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni.

TRATTAMENTO FISCALE DEI RESIDENTI ALL'ESTERO

8



Per beneficiare dell' 'esenzione, viene richiesta al non residente una autocertificazione sullo schema predisposto dal Ministero, nella quale l' interessato deve dichiarare di essere residente o costituito nello Stato estero e di non essere residente in Italia secondo la nostra normativa.

Ad esempio: un residente a Montecarlo (paese Black-list) non possiede il requisito richiesto da questa normativa e quindi non gode di esenzioni su nessun reddito di capitale prodotto in Italia.

TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA: LA RESIDENZA FISCALE

9

RESIDENZA FISCALE



I soggetti residenti fiscalmente in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi ovunque prodotti (tassazione del reddito mondiale).

Ciò può comportare il fenomeno della doppia imposizione.


Tale fenomeno può essere **attenuato o annullato** del tutto o attraverso normative interne (credito di imposta per i redditi tassati all'estero) o anche attraverso le Convenzioni internazionali, che stabiliscono per varie categorie di redditi soluzioni operative contro le doppie imposizioni.

Regime fiscale delle rendite finanziarie



Rendite finanziarie

11



**COSTITUISCONO REDDITI
DI CAPITALE O REDDITI
DIVERSI SE CONSEGUITI
DA PERSONE FISICHE**

**COSTITUISCONO REDDITI
DI IMPRESA SE
CONSEGUITI DA SOCIETA'
E ENTI COMMERCIALI**

I redditi di capitale

12

- Rientrano nella definizione di reddito di capitale i redditi intrinseci al prodotto finanziario che vengono attribuiti al possessore

La tassazione dei redditi di capitale fa capo al codice ISIN
(non al codice fiscale)

I redditi di capitale

13

BASE IMPONIBILE “LORDA”

INTERESSI/UTILI DERIVANTI DA:

- Depositi e c/c
- Obbligazioni e titoli di stato
- Titoli atipici
- Titoli azionari e partecipativi

PROVENTI DERIVANTI DA:

- La gestione di OICR italiani e esteri (Fondi e Sicav)
- Prestito titoli, riporti, PcT su titoli e valute
- Contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione



I redditi diversi

14

- Rientrano nella definizione di redditi diversi i redditi derivanti dalle scelte di negoziazione del singolo possessore.

La tassazione dei redditi diversi fa capo al codice fiscale (non al codice ISIN).

I redditi diversi

15

BASE IMPONIBILE “NETTA”*

PLUSVALENZE – MINUSVALENZE DERIVANTI DA:

- **Cessione a titolo oneroso di azioni**
- **Cessione a titolo oneroso o rimborso di obbligazioni (compresi ETF), CD, valori e divise**
- **Derivati (a cui sono assimilati gli ETC)**
- **Cessione a titolo oneroso o chiusura anticipata di rapporti produttivi di redditi di capitale (rilevano solo le plus)**
- **Perdite da riscatto di OICR italiani e esteri e costi di sottoscrizione e/o switch**

* Al netto degli oneri e spese sostenute per la realizzazione



I REDDITI DIVERSI: DEFINIZIONE DI CESSIONE

16

- ***Per cessione si intende la cessione a titolo oneroso.***
 - ***E' equiparato a cessione il trasferimento degli strumenti finanziari da un deposito ad altro deposito diversamente intestato. Si ha diversa intestazione se cambia anche solo uno degli intestatari.***
-
- ***Non costituiscono cessione e quindi non generano redditi diversi i trasferimenti per atto di donazione e i trasferimenti per successione***

Rendite finanziarie: Peculiarità

17

REDDITI DI CAPITALE

- **Possono essere solo positivi o tutt'al più nulli**

REDDITI DIVERSI

- **Possono essere positivi, nulli o negativi e sono compensabili tra di loro se si riferiscono al medesimo codice fiscale.**

Non è mai possibile per gli strumenti finanziari detenuti in deposito amministrato da una persona fisica compensare redditi di capitale con redditi diversi!

Redditi di capitale

- Interessi da depositi e c/c
- Cedole e scarti di emissione di obbligazioni e titoli di stato
- Dividendi e altri proventi di natura partecipativa
- Proventi da gestione di OICR
- proventi da prestito titoli, riporti e pct
- Proventi di natura assicurativa finanziaria

Redditi diversi

- Plusvalenze da cessione qualificata di partecipazione
- Plusvalenze da cessione di partecipazioni in società non quotate black list
- Plusvalenze da cessione di altre partecipazioni, da cessione e da rimborso di obbligazioni e titoli di stato, CD, valori e divise, da derivati, da rapporti produttivi di redditi di capitale

LE RENDITE FINANZIARIE NEL BILANCIO D'IMPRESA

19

- Nell'ambito del reddito di impresa non rileva la natura (di reddito di capitale o di reddito diverso) della rendita finanziaria. Tutto quello che il prodotto finanziario riconosce al suo possessore confluisce nel risultato economico dell'impresa o ente commerciale.

RENDITE FINANZIARIE: MOMENTO DEL PRELIEVO

20

Per le persone fisiche si parla di:

**REDDITI DI CAPITALE E
DIVERSI**

**PRINCIPIO DI CASSA:
quando il reddito è esigibile**



e solo relativamente ai rapporti in gestione patrimoni individuali (se optato)

**RISULTATO DELLA
GESTIONE PATRIMONIALE**

**PRINCIPIO DI COMPETENZA:
quando il reddito è maturato**

BOT

PRINCIPIO DI "CASSA ANTICIPATO"

Per Imprese e Enti commerciali:

REDDITI D'IMPRESA

**PRINCIPIO DI COMPETENZA:
quando il reddito è maturato**



I REDDITI DI CAPITALE



ALCUNE CONSIDERAZIONI



REDDITI DI CAPITALE

22

Sono tassati al momento della loro esigibilità o anche sulla parte maturata in caso di cessione.

Imposta sostitutiva

Ritenuta alla fonte

L'intermediario si occupa di compensare con il conto unico fiscale le posizioni tra venditor e acquirenti

RITENUTE

A TITOLO D'IMPOSTA

A TITOLO D'ACCONTO

Esaurisce ogni obbligo tributario

Scomputabile dall'imposta dovuta in sede di dichiarazione

Imposta sostitutiva: segmentazione della clientela

23


L'imposta sostitutiva si applica a redditi di capitale derivanti da titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni di società quotate e banche, obbligazioni quotate di società (MiniBond), titoli esteri percepiti da soggetti nettisti.

LORDISTI:

Società di capitali
Società di persone
Enti commerciali
Soggetti residenti in "Paesi in" (White list)
Gestioni patrimoniali (in regime gestito)
Fondi comuni mobiliari e immobiliari
Fondi pensione

NETTISTI:

Personе fisiche residenti
Società semplici
Enti non commerciali
Soggetti esenti IRES
Imprenditori individuali
Soggetti residenti in "Paesi out" (black list)



A società semplici e enti non commerciali si applica il regime fiscale delle persone fisiche

I REDDITI DI CAPITALE DA OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI

24

Costituiscono redditi di capitale:

- Le cedole
- Gli scarti di emissione

Esempio: BTP 1.3.2010 5% emesso a 95 nel marzo 2000

Costituisce cedola il 2,5% che viene riconosciuto al possessore ogni marzo e settembre di ogni anno.

Costituisce scarto di emissione la differenza tra 100 (prezzo di rimborso) e 95 (prezzo di emissione).

LA TASSAZIONE DEGLI UTILI IN SINTESI ...

25

<i>Tipo di partecipazione</i>	<i>Persone fisiche</i>	<i>Società di persone Società semplici</i>	<i>Società di capitali enti commerciali e non commerciali</i>
Non qualificata in società italiana o estera	20% a titolo definitivo	In sede di unico 49,72% del dividendo (a partire dal bilancio 2003)	In sede di unico 5% del dividendo
Non qualificata in società black list	20% a titolo di acconto e in sede di unico 100% del dividendo se non quotata	In sede di unico 100% del dividendo	In sede di unico 100% del dividendo
Qualificata in società italiana o estera	In sede di unico 49,72% del dividendo (a partire dal bilancio 2008)	In sede di unico 49,72% del dividendo (a partire dal bilancio 2008)	In sede di unico 5% del dividendo
Qualificata in società black list	20% a titolo di acconto e in sede di unico 100% del dividendo	In sede di unico 100% del dividendo	In sede di unico 100% del dividendo

Le società semplici si assimilano a società di persone

Gli enti non commerciali si assimilano a società di capitali



L'aliquota passerà dal 20% al 26% da luglio 2014

I REDDITI DIVERSI

26

ALCUNE CONSIDERAZIONI



PECULIARITA' E DIFFERENZE TRA I REGIMI DI TASSAZIONE

27

Dichiarazione dei redditi

- Gestione della contabilità fiscale **a carico del contribuente**
- Rapporti **nominativi** nei confronti del Fisco.
- Possibilità di **compensare plus e minus** derivanti da attività finanziarie **realizzate presso più intermediari**.

Risparmio Amministrato

- Gestione della contabilità fiscale **a carico della banca**.
- **Anonimato** nei confronti del Fisco.
- Possibilità di **compensare plus e minus** derivanti da attività finanziarie realizzate solo su **rapporti con il singolo intermediario**.

Risparmio Gestito

- Gestione della contabilità fiscale **a carico del gestore**.
- **Anonimato** nei confronti del Fisco.
- Possibilità di **compensare plus, minus e redditi di capitale** all'interno dello stesso rapporto di gestione.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: DIFFERENZE REGIME OPZIONALE AMMINISTRATO E GESTITO

28

La base imponibile dei redditi diversi è data dalle plusvalenze al netto delle minusvalenze realizzate.

- ***Nel regime amministrato le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate prima (il giorno prima) delle plusvalenze (o contestualmente, lo stesso giorno). Il calcolo dell'imposta dovuta avviene sul realizzato netto, giornalmente.***
- ***Nel regime gestito il risultato soggetto ad imposta è dato da redditi di capitale + plusvalenze – minusvalenze. Questo si calcola alla fine del periodo di imposta: Non rileva la sequenza temporale della realizzazione di redditi di capitale, plus e minus, il cui differenziale positivo viene tassato a fine anno.***

In entrambi i casi le minus si prescrivono dopo quattro periodi di imposta, ovvero, al 31/12 del quarto anno successivo alla loro realizzazione (una minus realizzata nel corso del 2013 si prescriverà il 31/12/2017)

REGIME DELLA DICHIARAZIONE

29



L'obbligo della dichiarazione sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi diversi dai redditi da capitale per i quali il contribuente **non abbia optato per il regime opzionale.**



E' obbligatorio per la cessione di azioni qualificate.

E' obbligatoria per la cessione di partecipazioni aventi ad oggetto azioni di società residenti in paesi della black list

E' obbligatoria per le plusvalenze realizzate a fronte di depositi in valuta

Sulle cessioni partecipazioni qualificate il contribuente calcolerà l'imposta sulle plusvalenze come determinato dalla legge applicando l'aliquota progressiva sul 49,72% delle plusvalenze da cessione qualificata e l'aliquota del 20% sulle altre.

Sulle cessioni di partecipazioni in società black list non quotate il contribuente calcolerà l'imposta sul 100% delle plusvalenze come determinato dalla legge applicando l'aliquota progressiva sull'eccedenza rispetto alle relative minusvalenze

L'imposta così determinata deve essere versata nei modi e nei termini previsti per il versamento dell'Irpef.

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

30

Requisiti



Rapporto di CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE O DEPOSITO con l'intermediario.



Sottoscrizione dell'OPZIONE da parte del cliente. L'opzione è revocabile in qualunque momento con decorrenza a partire dal periodo d'imposta successivo alla revoca.

REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO


31

Le informazioni necessarie:

possono essere già in possesso dell'intermediario

se non lo sono, il cliente dovrà comunicare all'intermediario

Se il cliente non fornisce le informazioni necessarie, l'intermediario sospende l'esecuzione dell'operazione



Se il cliente fornisce informazioni inesatte, l'amministrazione finanziaria provvede al recupero dell'imposta nei suoi confronti

REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

32

Imposta sostitutiva in base al *maturato*;

- Periodo d' imposta: *anno solare*;
- Aliquota del 20% (*) (**);
- *Base imponibile*: il risultato conseguito dalla gestione come somma algebrica dei redditi di capitale e delle plus/minus da redditi diversi al netto delle commissioni di gestione;
- *Soggetto lordista* rispetto a cedole di obbligazioni italiane ed estere, interessi di c/c, PcT, dividendi italiani ed esteri da partecipazioni non qualificate quotate su mercati regolamentati, proventi di FCI esteri;
- *Esclusione* dal risultato di gestione dei redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte (esempio titoli atipici) o imposta sostitutiva;
- *Esclusione delle partecipazioni qualificate e delle partecipazioni in società black list*

(*) 26% da luglio 2014

(**) l' aliquota effettiva è funzione della percentuale di reddito generato dai titoli tassati al 12,50% effettivamente presente nel patrimonio di gestione.



Le minusvalenze: riepilogo

33

- Le minusvalenze si generano solo al momento della **cessione a titolo oneroso o se previsto del rimborso** (caso delle obbligazioni e certificati di deposito)
- Le minusvalenze si compensano con i redditi diversi solo se realizzate **precedentemente o contemporaneamente** alla plusvalenza
- Le minusvalenze sono compensabili solo con le plusvalenze imputabili alla **medesima posizione fiscale** (codice fiscale)
- Le minusvalenze si **prescrivono** il 31 dicembre del quarto periodo di imposta successivo a quello di realizzazione.
- Le minusvalenze generate nell'ambito di un deposito amministrato **possono essere compensate** a chiusura del rapporto di provenienza in altro rapporto in regime amministrato anche presso altro intermediario
- Le minusvalenze che derivano da operazione effettuate nell'ambito di un deposito amministrato **non possono essere compensate** in un rapporto di gestione in regime opzionale gestito

La nuova aliquota del 26%

34

D.L. 66/2014
IN ATTESA DI CONVERSIONE IN LEGGE



Le percentuali del decreto

35

26%

Nuova aliquota

76,92%

Percentuale di conversione dal 20% al 26%

20% di 100 = 26% di 76,92

48,08%

Percentuale di conversione dal 12,50% al 26%

12,50% di 100 = 26% di 48,08

Il testo del decreto

36

Il D.L. 66/2014 prevede l'applicazione di un'aliquota unica al 26% sui redditi derivanti da attività finanziarie (Redditi di capitale e Redditi diversi) in luogo delle attuali aliquote del 20%, con alcune esclusioni

Le esclusioni

37

Sono esclusi dal provvedimento i redditi derivanti da:

- 1. titoli di Stato ed equiparati**
- 2. titoli emessi da stati esteri e enti territoriali (appartenenti alla White list)**
- 3. titoli di risparmio per l'economia meridionale**
- 4. forme di previdenza complementare**



Le esclusioni

38

Sono equiparati ai titoli di Stato tutti i titoli emessi da Enti Sovranazionali (es: Bei, Birs, Bers, etc.)

L'elenco dei Paesi appartenenti alla White list, ovvero degli Stati che consentono lo scambio di informazioni fiscali, è disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate, all'indirizzo internet:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/documentazione/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gnA3-_4BCjYFe_UHcnA09Hd78wT2NHY_dgY_2CbEdFACyQAZs!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fiscalita+internazionale/White+list+e+Autocertificazione/Elenco

Decorrenza

39

Dal 1° luglio 2014

Per cassa

26% al momento del realizzo indipendentemente dal periodo di maturazione

Oppure

Per competenza

20% o 26% a seconda del periodo di maturazione del reddito

... per cassa

40


L'aliquota del 26% si applica:

Per cassa

- Ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014
- Ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014

... per cassa

41



INTERESSE ANNUALE IN PAGAMENTO IL 31 dicembre 2014 DI EURO 1000
RATEO MATURATO AL 30 giugno 2014 PARI A EURO 500 RATEO MATURATO DAL 1° luglio 2014 AL 31
dicembre 2014 PARI A EURO 500.

PRELIEVO AL 31 dicembre 2014 DEL 26% SU 1000 (IMPORTO IN CASSA TO IL 31 dicembre 2014)

... per competenza

42

L'aliquota del 26% si applica:


Sul maturato a partire dal 1°
luglio 2014 relativo :

- ❑ Agli interessi, premi e ogni altro provento di **obbligazioni di banche o società quotate** nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione in Italia o altri paesi dell'UE o dello Spazio Economico Europeo della WL (SEE)
- ❑ Agli interessi ed altri proventi delle **obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie** negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle precedenti (MINI BOND)
- ❑ Agli interessi di **depositi bancari, postali**, compresi i depositi a tempo
- ❑ Agli interessi, premi e ogni altro provento di obbligazioni di società estere
- ❑ Ai risultati maturati dal 1° luglio 2014 dalle **gestioni patrimoniali** in regime di risparmio gestito
- ❑ **Ai proventi realizzati in caso di rimborso, cessione o liquidazione di quote o azioni di OICR**

novità

... per competenza

43



INTERESSE ANNUALE IN PAGAMENTO IL 31 dicembre 2014 DI EURO 1000
RATEO MATURATO AL 30 giugno 2014 PARI A EURO 500 RATEO MATURATO DAL 1° luglio 2014 AL 31 dicembre 2014 PARI A EURO 500.
PRELIEVO AL 31 dicembre 2014 DEL 205 su 500 (competenza vecchia aliquota) 26% SU 500 (competenza nuova aliquota)

... trattamento dei redditi di natura assicurativa

44

L'aliquota del 26% si applica:

Per competenza

ai redditi derivanti da prodotti assicurativi e contratti di capitalizzazione.

Per cui: l'aliquota del 12,50% si applicherà ai redditi riferiti al periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011, l'aliquota del 20% a quelli maturati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, e sui redditi maturati dal 1° luglio 2014 si applicherà l'aliquota del 26%.

Tali redditi daranno determinati dalla differenza tra il valore della riserva matematica a ciascuna data e i premi versati alle medesime date.

... trattamento dei redditi da pronti contro termine su titoli e valute

45

- I pronti contro termine accesi anteriormente al 1° luglio 2014, scadenti oltre tale data e di durata inferiore a un anno restano tassati in base all'aliquota previgente applicata sul titolo sottostante (12,50% o 20%).
- Per i pronti contro termine sottoscritti successivamente si applica l'aliquota del titolo sottostante (12,50% o 26%)

Applicazione del regime di competenza su redditi da obbligazioni italiane o estere quotate o emesse da banche o società quotate (soggetti ad imposta sostitutiva ex dlgs 239/96)

46

Gli intermediari regoleranno i ratei di imposta al 20% con addebiti e accrediti al Conto Unico, *utilizzato per le compensazioni dei ratei di imposta tra acquirenti e venditori:*

- 1. Al 30/6/2014 per i titoli o cedole che scadono **oltre** un anno a partire dal 30/6/2014**
- 2. Per le altre obbligazioni in alternativa i ratei tassati al 20% potranno essere regolarizzati alla scadenza della cedola, alla cessione del titolo o al rimborso dello stesso.**

Per i titoli in valuta si tiene conto del cambio al 30/6/2014

Tassazione dei proventi dei titoli con scadenza oltre il 1° luglio 2014 maturati al 30/06 tassati per competenza. Esempio:

47

Al 30/06/2014 accredito sul conto del cliente del 26% di 1000 = 260

Rateo maturato al 30/06/2014 euro 1000

Rateo maturato dal 1°luglio 2014 euro 3000

1° luglio 2014

Al 30/07/2014 addebito sul conto del cliente del 20% di 1000 = 200

A scadenza addebito sul conto del cliente del 26% di 4000 = 1040

In questo modo il cliente subisce in totale un prelievo effettivo di euro **980** pari a $(- 200 + 260 - 1040)$.

... trattamento di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati al 30/6/2014 sia in regime amministrato che in regime gestito

48

Le minusvalenze, perdite, differenziali negativi realizzati:



fino al 31 dicembre 2011 si compensano con le future plusvalenze per un importo pari al 48,08% del loro ammontare.

$$48,08 = \frac{12,50\%}{26\%}$$



dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2011 si compensano con le future plusvalenze per un importo pari al 79,92% del loro ammontare.

$$79,92 = \frac{20\%}{26\%}$$

Stesso trattamento per i risultati negativi di gestione maturati nei precedenti periodi di imposta



Compensazioni di minusvalenze realizzate nel 2011

49

Esempio:

Se il cliente ha realizzato nel corso del 2011 minusvalenze per 1000, queste gli verranno riconosciute valide fino alla loro prescrizione il 31 dicembre 2015 (dopo quattro periodi di imposta).

Se dopo il 1° luglio 2014 realizza plusvalenze per 1000, egli compenserà solo parzialmente le minus realizzate ante gennaio 2012 e precisamente nella misura del 48,08%.

Egli quindi nel 2014 a fronte della plus realizzata verserà imposte per euro 135,18 ($26\% * 519,82$). Il 26% viene applicato sull'imponibile di



Compensazioni di minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014

50

Esempio:

Se il cliente ha realizzato nel corso del 2012 minusvalenze per 1000, queste gli verranno riconosciute valide fino alla loro prescrizione il 31 dicembre 2016 (dopo quattro periodi di imposta).

Se dopo il 1° luglio 2014 realizza plusvalenze per 1000, egli compenserà solo parzialmente le minus realizzate nel 2012 e precisamente nella misura del 76,92%.

Egli quindi nel 2014 a fronte della plus realizzata verserà imposte per euro 60 ($26\% * 230,8$). Il 26% viene applicato sull'imponibile di



Plus e minus realizzate dal 1° luglio 2014 su titoli tassati al 12,50%

51

Plusvalenze e minusvalenze realizzati, a partire dal 1° luglio 2014, a seguito di cessione o rimborso di titoli i cui proventi restano assoggettati all'aliquota del 12,50%, verranno computati nella base imponibile dei redditi diversi nella misura del 48,08%, ai fini della determinazione della base imponibile, sia:

- Nel regime dichiarativo o amministrato, che
- Nel regime gestito

Plus e minus realizzate dal 1° luglio 2014 su titoli tassati al 12,50%

52

Esempio: **Cessione di titoli di Stato plusvalenti**

Se a agosto 2014 si realizza una plusvalenza di 100 su BTP, questa sarà computata alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta sul capital gain nella misura del 48,08%, generando un'imposta di 12,50, pari al 26% di 48,08. Stessa modalità, con segno opposto, si seguirà per il computo delle minusvalenze.



Determinazione dell'imposta su OICR

53

I redditi derivanti dal possesso di quote/azioni di OICR sono assoggettati ad imposta del 26% sul provento determinato al netto di una quota dei proventi riferibili agli strumenti che restano assoggettati ad aliquota del 12,50% (titoli di stato italiani e paesi WL, equiparati, etc.).

Determinazione dell'imposta su contratti assicurativi e di capitalizzazione

54

I redditi, maturati dal 1° luglio 2014, relativi a contratti di assicurazione vita e contratti di capitalizzazione sono assoggettati ad imposta del 26% sul provento determinato al netto del 37,50% dei proventi riferibili agli strumenti che restano assoggettati ad aliquota del 12,50% (titoli di stato italiani e paesi WL, equiparati, etc.).

Le aliquote dal 1° luglio 2014

55

Redditi da:

Titoli dirisparmio per l'economia del mezzogiorno	5,00%		Plus e minus, restano tassate al 26%		
Fondi pensione e PIP	11,00%				
Titoli di Stato Italiani	Titoli equiparati ai titoli di Stato	Titoli di Stato esteri white list	12,50%		
Fondi Comuni	Sicav	Polizza Vita	Contratti di capitalizzazione	26%	
Titoli Corporate italiani e esteri	Azioni e Titoli partecipativi	Depositi e c/c bancari e postali	Derivati	Valute, metalli preziosi	26%

Aliquota effettiva tra il 12,50% e il 26%

“Affrancamento”

56

Il contribuente può

“AFFRANCARE”

Determinando le plusvalenze e le minusvalenze maturate al 30 giugno 2014, versando l'imposta sostitutiva dovuta in misura del 20%.

In tale caso, in luogo del costo o valore di acquisto, il contribuente assumerà il valore al 30 giugno 2014.

Come si è proceduto nel 2012 ...

57

Quotati in mkt
regolamentati

Non Quotati

ultimo valore
disponibile rilevato
presso i mercati al
30/06/2014

Titoli azionari e
diritti

Valore della frazione di
patrimonio netto della
società sulla base
dell'ultimo bilancio, anche
sulla base di apposita
relazione di stima giurata

Altri strumenti finanziari,
diritti, valute, metalli
preziosi

Valore al 31/12 risultante
da apposita relazione di
stima giurata

novità

Gli OICR sono esclusi dall'affrancamento, applicandosi il principio di competenza per l'applicazione della nuova aliquota



Esercizio dell'opzione per affrancare

58

Il contribuente verserà l'imposta dovuta o direttamente in sede di Unico (se in regime dichiarativo) o attraverso l'intermediario depositario (se in regime opzionale amministrato).

L'affrancamento nel regime dichiarativo

1/2

59

Nel caso in cui il contribuente sia in regime dichiarativo (per i redditi diversi) l'opzione deve essere esercitata in sede di Unico e si applica congiuntamente a tutti gli strumenti/prodotti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data. In tal caso l'imposta dovuta è da corrispondere entro il 16 novembre 2014.

L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minus e plus maturate al 30/6 vanno indicate nell'Unico 2015 relativo al periodo di imposta 2014.



L'affrancamento nel regime amministrato

2/2

60

Nel caso in cui il contribuente operi in regime opzionale amministrato l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si applica a **tutti** gli strumenti/ prodotti finanziari inclusi nel rapporto di deposito di custodia o amministrazione posseduti alla data di 30/6. In tal caso l'imposta dovuta sarà versata dall'intermediario depositario entro il 16 novembre 2014, previa provvista fornita dal contribuente.

Minusvalenze residue all'affrancamento

61

Il 79,92% delle eventuali minusvalenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di allineamento dei prezzi al 30/6/2014 sono scomputabili dai redditi diversi di natura finanziaria successivamente realizzati non oltre il quarto periodo di imposta successivo.

Eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di affrancamento saranno scomputabili, fino a prescrizione, nella misura del 48,08%

Quando conviene affrancare

62

- Se le **plusvalenze maturate sono di importo superiore alle minusvalenze maturate o realizzate.**

In tal caso si affranca la plus al 20% con evidente convenienza (il **carico fiscale sull'imponibile è di 20% anziché 26%**).

- ...

Trattamento fiscale degli OICR

63



LA SEGMENTAZIONE FISCALE DEGLI OICR

64

FINO AL 30 GIUGNO 2011

OICR DI DIRITTO ITALIANO AI QUALI SI ASSIMILANO I LUSSEMBURGHESI “STORICI”	OICR DI DIRITTO ESTERO ARMONIZZATI UE	OICR DI DIRITTO ESTERO NON ARMONIZZATI UE
--	---------------------------------------	---

DAL 1° LUGLIO 2011

OICR DI DIRITTO ITALIANO AI QUALI SI ASSIMILANO I LUSSEMBURGHESI “STORICI” OICR DI DIRITTO ESTERO UE E REGNO DI NORVEGIA	ALTRI OICR DI DIRITTO ESTERO
---	------------------------------

Segmentazione fiscale degli OICR esteri

65

- 1) proventi degli OICR **comunitari** armonizzati e non armonizzati i cui gestori siano soggetti a vigilanza e OICR situati nei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) iscritti nella White List (oggi: Islanda e Norvegia);
- 2) proventi degli OICR esteri diversi da quelli di cui al punto 1.


Fondi Lussemburghesi storici

66

Sono stati i primi fondi comuni di investimento distribuiti in Italia, quando ancora non esisteva nel nostro Paese una apposita normativa di regolamentazione (legge 77/1983).
Ne sono esempio: Fonditalia (1968), Rominvest (1970)
Italfortune (1970) ...

Categorie di reddito generati dagli OICR italiani ed esteri

67



attenzione: non sono scomputabili dai redditi di capitale!

Redditi di capitale degli OICR di **diritto italiano**

68

- Sgr
- Sicav
- Soggetti incaricati del collocamento dei Fondi Lussemburghesi Storici
- Sostituti di imposta che intervengono nella negoziazione

Effettuano
un prelievo
dal 12,50%
al 20% su

- Proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICR
- Incremento di valore del NAV al riscatto, liquidazione o cessione rispetto al NAV (costo medio ponderato) alla sottoscrizione/acquisto, se avvenuti dopo il 30 giugno 2011, altrimenti il NAV al 30 giugno 2011

Redditi di capitale degli OICR di diritto estero comunitario E SEE

69

- Soggetti incaricati dei pagamenti (SPI)
- Sostituti di imposta che intervengono nella negoziazione

Effettuano un prelievo dal 12,50% al 20% su

- Proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'OICR
- Incremento di valore del NAV al riscatto, liquidazione o cessione rispetto al NAV (costo medio ponderato) alla sottoscrizione, acquisto

Riscatti in perdita di quote di OICR italiani o esteri

70

Le minusvalenze realizzate al riscatto* degli OICR

* Anche parziale

si compensano con:

Plusvalenze realizzate a fronte di:

1. Cessione di partecipazioni non qualificate
2. Cessione o rimborso di obbligazioni, Certificati di deposito
3. Cessioni a termine di valute
4. Guadagni da operazioni su derivati

Le minusvalenze realizzate da OICR sono assimilate a quelle da risparmio amministrato

I REDDITI DI CAPITALE DEGLI OICR

71


QUOTE DI FCI E SICAV ITALIANI ESTERI DEI PAESI UE E SE WL DELLO SEE

PROVENTI PERIODICI E DA RISCATTO PRELIEVO DEL

Del 20%*



*A titolo d' imposta per persone
fisiche e soggetti assimilati*



*A titolo d' acconto per società ed
enti commerciali*

* l'aliquota effettiva è funzione della percentuale di titoli tassati al 12,50% presente nel patrimonio del fondo.

OICR Italiani e esteri comunitari

72


Ritenuta a titolo di imposta

- Nei confronti di tutti i soggetti residenti in Italia diversi da quelli ai quali la ritenuta si applica a titolo di acconto, ivi compresi quelli esenti o esclusi dall'IRES

Ritenuta a titolo di acconto

- Soggetti residenti in Italia che detengono le quote o azioni nell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale

Nessuna ritenuta



Sui i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per carenza del presupposto di territorialità.

Proventi di OICR esteri conseguiti all'estero (1)

73

Nel caso in cui le quote o azioni dell'OICVM siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti direttamente all'estero:

“la ritenuta è applicata dai soggetti che intervengono nella loro riscossione”.

Ovvero, il sostituto d'imposta deve essere individuato nell'intermediario residente che ha ricevuto dall'investitore l'incarico alla riscossione dei proventi medesimi ossia quando gli stessi abbiano in gestione o in amministrazione le quote o le azioni dei predetti organismi, curando il trattamento fiscale dei relativi flussi.

Il contribuente deve fornire all'intermediario i dati necessari per il calcolo dell'imposta dovuta (ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione, costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni, valore di riscatto o di cessione o di liquidazione delle quote o azioni medesime) sulla base dei prospetti periodici dell'OICVM estero. Qualora tali informazioni non vengano fornite, **l'intermediario non opera la ritenuta, ma è tenuto a segnalare l'importo del flusso nella dichiarazione dell'intermediario e dei sostituti d'imposta, modello 770.**



Proventi di OICR esteri conseguiti all'estero (2)

74

In **manca**za di un **sostituto residente** tenuto ad applicare le ritenute, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 18 del TUIR in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in **sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi** con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa commerciale.


I REDDITI DI CAPITALE DEGLI OICR

75

QUOTE DI FCI E SICAV ISTITUITI IN PAESI ESTERI DIVERSI DA QUELLI UE E SEE

PROVENTI PERIODICI e DA RISCATTO

20%



**A TITOLO DI ACCONTO PER TUTTI I
PERCETTORI**

LA TASSAZIONE DEGLI OICR ITALIANI ED ESTERI

76

PERSONE FISICHE E SOGGETTI ASSIMILATI	REGIME FISCALE DEGLI OICR DAL 1° LUGLIO 2011*				
	Modalità	OICR	Ritenuta	Titolo imposta	Dichiarazione (prelievo ad aliquota marginale)
Tassazione per cassa sul partecipante		DIRITTO ITALIANO	Del 20% a partire dal 1° gennaio 2012 *	definitivo	NO
		DIRITTO ESTERO PAESI UE			
		DIRITTO ESTERO (SOLO NORVEGIA)			
		DIRITTO ESTERO ALTRI PAESI	20%	acconto	SI

* l'aliquota effettiva è funzione della percentuale di titoli tassati al 12,50% presente nel patrimonio del fondo.



LA TASSAZIONE DEGLI OICR ITALIANI ED ESTERI

77

REGIME FISCALE DEGLI OICR DAL 1° LUGLIO 2011*						
SOCIETA' E ENTI COMMERCIALI	Modalità	OICR	Ritenuta	Titolo di imposta	Tassazione IRPEF/IRES	Credito di imposta
	Tassazione per cassa sul partecipante	DIRITTO ITALIANO	Del 20 % a partire dal 1° gennaio 2012**	acconto	SI	NO *
		DIRITTO ESTERO PAESI UE				
		DIRITTO ESTERO (SOLO NORVEGIA)				
		DIRITTO ESTERO ALTRI PAESI				

** l'aliquota effettiva è funzione della percentuale di titoli tassati al 12,50% presente nel patrimonio del fondo.

* Riconoscimento pro-quota del credito di imposta maturato sui redditi al 30 giugno



Il regime transitorio per le imprese

78

E' prevista la possibilità di mantenere l'applicazione del previgente regime di tassazione secondo cui i proventi derivanti dalle predette quote o azioni **concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti** e su detti proventi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo.

La tassazione degli oicr italiani ed esteri dal 1° luglio 2011 in caso di successione o donazione

79

Ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale degli OICR **si considera cessione** anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento è avvenuto per successione o donazione.

La norma trova applicazione per i trasferimenti di quote o azioni avvenuti a decorrere dal 13 maggio 2012 (data di entrata in vigore del decreto) anche nel caso di successioni aperte prima del 13 maggio 2012, qualora il trasferimento di quote o azioni di organismi di investimento agli eredi sia avvenuto a partire da tale data.



La tassazione degli oicr italiani ed esteri dal 1° luglio 2011 in caso di successione o donazione

80

In merito alle modalità di tassazione dei redditi di capitale, **si applicano le disposizioni vigenti alla data di apertura della successione.**

Pertanto, i trasferimenti di quote o azioni oggetto di successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono assoggettati a ritenuta con l'aliquota del 20 per cento (del 26% dal 1° luglio 2014) su una base imponibile determinata al netto della quota di proventi riferibili a titoli pubblici italiani ed esteri.

Nel caso di successioni aperte prima della predetta data del 1° gennaio 2012 trova invece applicazione l'aliquota del 12,50 per cento (ad eccezione delle quote o azioni di OICVM italiani oggetto di successioni aperte fino al 30 giugno 2011, in relazione alle quali l'imposta è stata assolta in capo all'organismo di investimento).



Trattamento fiscale degli SWICHT

81

Si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

Pertanto, ..., costituendo un'operazione di disinvestimento delle quote o azioni e di reinvestimento dei proventi conseguiti, dà luogo ad imposizione dei redditi di capitale conseguiti.

Tassazione di quote/azioni di OICR: determinazione dell'aliquota

82

I redditi derivanti dal possesso di quote/azioni di OICR sono assoggettati ad imposta del 20% (26% dal 1° luglio 2014) sul provento determinato al netto di una quota dei proventi riferibili agli strumenti che restano assoggettati ad aliquota del 12,50% (titoli di stato italiani e paesi WL, equiparati, etc.).


I proventi degli OICR italiani e esteri (UE e Regno di Norvegia) sono considerati investiti in titoli tassati al 12,50% in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente per il tramite di altri OICR in tali titoli.

La percentuale è rilevata sulla base degli ultimi due (se disponibile solo uno solo sulla base di questo) prospetti semestrali o annuali anteriori alla data di distribuzione dei proventi, riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni. In caso di fusione si prende la media determinata sulla base dei valori risultanti dalla somma dei prospetti degli organismi oggetto di fusione.

Al fine di applicare la sola aliquota del 20% (da luglio 26%), tenuto conto di tale percentuale i proventi concorrono al reddito per il 62,50% (da luglio 48,08%) e le eventuali perdite riferite a tali titoli saranno portati in deduzione per il 62,50% (da luglio 48,08%).

Tale criterio sarà applicato anche in caso in cui tali strumenti siano inseriti in una Gestione Patrimoniale.

Tassazione di quote/azioni di OICR



“... la percentuale media varia ogni semestre solare ed è calcolata utilizzando i due prospetti contabili più recenti tenuto conto dei tempi di approvazione e di diffusione degli stessi”.

“Ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento italiani ed esteri è importante, quindi, che vengano fornite le informazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Il decreto non prevede tuttavia specifiche modalità di diffusione delle informazioni da parte dell'organismo di investimento. Al riguardo, possono, pertanto, considerarsi valide (e tra loro alternative) la comunicazione attraverso i prospetti contabili dell'organismo di investimento, il sito internet del fondo/SGR (o della SICAV) o una comunicazione ad hoc dell'organismo di investimento ovvero la comunicazione attraverso il sito internet o altri canali informativi di soggetti terzi (ad esempio, information providers, Borsa Italiana, ecc.). In mancanza di comunicazione da parte della SGR (ovvero della SICAV), la percentuale media di investimento in titoli pubblici italiani ed esteri si considera pari a zero.”

I proventi degli OICR italiani e esteri (UE e SEE) di nuova costituzione , **in assenza di un prospetto** valido per la determinazione della percentuale, **i proventi resteranno tassati al 20% (26% da luglio 2014)** per il loro intero ammontare.

Liquidazione delle perdite maturate al 30 giugno 2011 da parte di OICR di diritto italiano

87

Qualora un OICR di diritto italiano venga liquidato (o in caso di fusione con un fondo estero) con all' attivo dei crediti di imposta maturati ante 1° luglio 2011 al momento della liquidazione delle quote ai partecipanti verrà riconosciuto pro quota un credito di imposta (certificato dalla SGR) che potrà essere compensato da ciascun titolare con plusvalenze realizzate successivamente (entro il IV periodo di imposta) nell'ambito di rapporti in regime di **dichiarazione, amministrato o gestito**.

ETF – ETC - Certificates

88



Exchange Traded Fund

89

La tassazione degli ETF si ricollega sostanzialmente alla tassazione del fondo o sicav (OICR) sottostante, essendo l'ETF un OICR “compravenduto” anziché collocato.

Exchange Traded Fund

90

Nella scomposizione del reddito derivante dalla compravendita di un ETF va isolata la componente reddito di capitale da quella di reddito diverso.



Exchange Traded Fund

91

Il reddito di capitale di un ETF corrisponde alla rivalutazione del NAV dell'OICR sottostante avvenuta nel periodo di detenzione dell'ETF e segue la tassazione prevista per l'OICR.

Il reddito diverso deriva invece dalla differenza del prezzo di vendita rispetto a quello di acquisto al netto dei redditi di capitale.

Si ricorda che costituisce minusvalenza (**reddito diverso**) la “svalutazione” del NAV.



Exchange Traded Fund

92

Prezzo di acquisto	Prezzo di vendita	Guadagno realizzato	Nav all'acquisto	Nav alla vendita	Differenza Nav (se positiva è reddito di capitale, <u>se negativa non rileva</u>)	Reddito di capitale (rileva solo se positivo)	Reddito diverso PLUS	Reddito diverso MINUS
1000	1120	120 (70+50)	990	1060	70	70	50	
1000	1090	90 (100-10)	1000	1100	100	100		-10
1000	1000	0	1000	900	-100			
1000	1010	10	1000	1000	0		10	

Exchange Traded Commodities (ETC) Exchange Traded Notes (ETN)

93

Gli **Exchange Traded Commodities** (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Fonte: Borsaitaliana

Gli Exchange Traded Notes (ETN) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Fonte: Borsaitaliana

I redditi degli ETC e degli ETN sono assimilati a redditi da derivati e quindi costituiscono redditi diversi



Trattamento fiscale dei Certificates

94

I certificates che non garantiscono il capitale, anche se prevedono clausole di protezione del capitale, generano sempre redditi diversi di natura finanziaria.

Trattamento fiscale dei prodotti assicurativi vita

95



LA SEGMENTAZIONE FISCALE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI VITA

96

Puro rischio

Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte

Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di invalidita' permanente

Contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza

Contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario

Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita

CONTRATTI A PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO

97

Non e' prevista tassazione sul risultato di gestione del fondo assicurativo

NESSUNA IMPOSTA SUI PREMI

NEL CASO DI RISCOSSIONE DEL CAPITALE DA PARTE DI PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI: RITENUTA DEL 20%(*)() A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA SULLA DIFFERENZA TRA CAPITALE A SCADENZA E LA SOMMA DEI PREMI PAGATI.**

ANCHE IL CAPITALE CONVERTITO IN RENDITA E' TASSATO al 20% (*)() SULLA DIFFERENZA TRA CAPITALE A SCADENZA E LA SOMMA DEI PREMI PAGATI.**

CAPITALE LIQUIDATO AI BENEFICIARI IN CASO MORTE DELL' ASSICURATO E' ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE

SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI: NESSUNA RITENUTA

(*) 26% da luglio 2014

(**) l'aliquota effettiva è funzione della percentuale di titoli tassati al 12,50% presente nel patrimonio del fondo.



CONTRATTI A PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO

98

Non e' prevista tassazione sul risultato di gestione del fondo assicurativo

NEL CASO DI RISCOSSIONE DEL CAPITALE DA PARTE DI PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI: RITENUTA DEL 20%(*)() A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA SULLA DIFFERENZA TRA CAPITALE A SCADENZA E LA SOMMA DEI PREMI PAGATI.**

ANCHE IL CAPITALE CONVERTITO IN RENDITA E' TASSATO al 20% (*)() SULLA DIFFERENZA TRA CAPITALE A SCADENZA E LA SOMMA DEI PREMI PAGATI.**

La tassazione per cassa comporta la non imponibilità dei redditi prodotti durante la gestione, anche derivanti da switch di quote di fondi o azioni di sicav.

(*) 26% da luglio 2014

(**) l'aliquota effettiva è funzione della percentuale di titoli tassati al 12,50% presente nel patrimonio del fondo.



CONTRATTI DI PURO RISCHIO

99

Regime precedente

- DETRAZIONE D'IMPOSTA PER DICHIARAZIONE NELLA MISURA DEL 19% FINO A 1291,14 EURO DI PREMI ANNUI VERSATI PER UNA DETRAZIONE MAX DI 245,32 EURO
- **PRESTAZIONI ESENTI**

Nuovo regime (Conversione D.l. 102/13)

- ❑ **PERIODO DI IMPOSTA 2013: DETRAZIONE D'IMPOSTA PER DICHIARAZIONE NELLA MISURA DEL 19% FINO A 630 EURO DI PREMI ANNUI VERSATI PER UNA DETRAZIONE MAX DI 119,70 EURO**
- ❑ **A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2014: DETRAZIONE D'IMPOSTA PER DICHIARAZIONE NELLA MISURA DEL 19% FINO A 530 EURO DI PREMI ANNUI VERSATI PER UNA DETRAZIONE MAX DI 100,70 EURO; FINO AD EURO 1291,14 PER I CONTRATTI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA**
- ❑ **PRESTAZIONI ESENTI**

CONTRATTI DI RENDITA

100

SONO ASSOGGETTATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% (*)() I REDDITI COSTITUITI DALLA DIFFERENZA TRA L'IMPORTO DI CIASCUNA RATA DI RENDITA EROGATA E QUELLO DELLA CORRISPONDENTE RATA CALCOLATA SENZA TENERE CONTO DEI RENDIMENTI FINANZIARI**

NEL CASO DI RENDITE IN FASE DI COSTITUZIONE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL RISULTATO NETTO MATURATO E' DETERMINATO SOTTRAENDO DAL VALORE ATTUALE DELLA RENDITA IN VIA DI COSTITUZIONE, CALCOLATO AL TERMINE DI CIASCUN ANNO SOLARE, OVVERO DETERMINATO ALLA DATA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE, DIMINUITO DEI PREMI VERSATI NELL'ANNO, IL VALORE ATTUALE DELLA RENDITA STESSA ALL'INIZIO DELL'ANNO

(*) 26% da luglio 2014

(**) l'aliquota effettiva è funzione della percentuale di titoli tassati al 12,50% presente nel patrimonio del fondo.



TASSAZIONE DEI REDDITI DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA E CAPITALIZZAZIONE : DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

101

I redditi derivanti da contratti di assicurazione vita (ramo I e III) e contratti di capitalizzazione (ramo V) sono assoggettati ad imposta del 20% (dal 1° luglio 26%) sul provento determinato al netto del 37,50% dei proventi riferibili agli strumenti che restano assoggettati ad aliquota del 12,50% (titoli di stato italiani e paesi WL, equiparati, etc.).

Tali proventi sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite OICR) in titoli tassati al 12,50% .

Tale percentuale è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa in cui è inserito il contratto, in mancanza sulla base dell'ultimo rendiconto approvato. In mancanza di rendiconti di periodo la percentuale si determina sulla base di altra registrazione o documentazione prevista dalla regolamentazione assicurativa.

Ciò vale anche per i redditi dovuti da assicurazioni estere operanti in LPS, sulla base di idonea documentazione analoga a quella prevista dalla normativa italiana.

Tassazione dei redditi da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione

Esempio:

Ipotizziamo che

1. la riserva sia investita totalmente in titoli di Stato.
2. Il reddito realizzato a fronte di riscatto della polizza sia di 1000 euro.

La tassazione sarà

$$20\% * (1000 - 37,50\% * 1000) = 125$$

$125 = 12,50\% * 1000$ $=$ $125 = 20\% * (62,50\% * 1000)$

Imposta sulle riserve matematiche

104

- ▣ Le riserve matematiche iscritte in bilancio dalla società e enti assicurativi sono soggette ad un' imposta sostitutiva dello 0,45%. Tale versamento costituisce credito di imposto per il versamento delle imposte prelevate sui redditi di capitale dei prodotti assicurativi.
- ▣ Nel caso di assicurazioni estere l' imposta è da versare solo sulle riserve matematiche a fronte delle polizze collocate in Italia.

L'imposta di bollo su depositi, conti correnti e strumenti finanziari


105



Imposta di Bollo su depositi e c/c

106

Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali:
per ogni esemplare con periodicità annuale



Sono soggetti all'imposta di bollo anche i rendiconti dei libretti di risparmio bancari e postali.

(*) L'imprenditore individuale rientra tra le persone fisiche

Imposta di Bollo su depositi e c/c

107

CONTI CORRENTI
"DI BASE" (**)

ESENZIONI

CONTRATTI E ESTRATTI POSTI IN
ESSERE DA ONLUS FEDERAZIONI
SPORTIVE E ENTI RICONOSCIUTI
DAL CONI

CONTI DEI CLIENTI PERSONE FISICHE QUANDO IL
VALORE MEDIO DI GIACENZA RISULTANTE DAGLI
ESTRATTI E DAI LIBRETTI È COMPLESSIVAMENTE NON
SUPERIORE A EURO 5.000 (***)

(**) Sono conti offerti dall'intermediario senza spese appartengono alle fasce socialmente svantaggiate, i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a euro 7.500.

(***) Non fanno cumulo i conti intrattenuti tramite fiduciarie

Imposta di Bollo su depositi e c/c

108

	I trim	II trim	III trim	IV trim
Conto A (estratto annuale)	53000	1000	1000	1000
Conto B (estratto trimestrale)	2000	2000	2000	2000
Imposta di Bollo A (ann)	---	---	---	34,20
Imposta di Bollo B (trim)	8,55	---	---	---

Imposta di Bollo su prodotti finanziari

109



Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a decorrere dal 2014, l'imposta massima è di 14.000 euro.

Imposta di Bollo su prodotti finanziari

110

FONDI PENSIONE E
PRODOTTI DI PREVIDENZA
OBBLIGATORIA

ESENTI GLI ESTRATTI RELATIVI A:

PIANI PENSIONISTICI
INDIVIDUALI (PIP)

POLIZZE VITA RAMO I E IV

Imposta di Bollo su prodotti finanziari: base imponibile

111

Prodotti finanziari:

Sono assoggettati ad imposta di bollo per il **valore complessivo alla data della rendicontazione** dei prodotti finanziari detenuti presso il medesimo intermediario. In mancanza del valore di mercato al valore nominale o di rimborso o, infine, al costo.

Gestioni patrimoniali:

E' assoggettato ad imposta di bollo l'intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie, alla data della rendicontazione.

Polizze Vita Ramo III e V:

E' assoggettato ad imposta di bollo il valore di riscatto al 31/12 delle polizze emesse dalla medesima impresa di assicurazione. Sono escluse le polizze (ramo III e V) sottoscritte prima del gennaio 2001 assoggettate all'imposta (2,5%) sui premi.



Imposta di Bollo su prodotti finanziari: cadenza del prelievo

Prelievo effettuato

Prodotti finanziari e OICR in deposito c/o intermediari

Con la cadenza della rendicontazione dall'intermediario

OICR collocati dall'emittente

Almeno annualmente dall'emittente

OICR collocati indirettamente

Con la cadenza della rendicontazione dal collocatore

Prodotti finanziari esteri presso fiduciaria

Con la cadenza della rendicontazione dalla fiduciaria

Polizze vita ramo III e V Italiane

Al riscatto o rimborso dalla impresa di assicurazione

Polizze estere in LPS di impresa di assicurazione che ha optato per la sostituzione di imposta

Al riscatto o rimborso dal rappresentante fiscale in Italia

Polizze estere in LPS amministrate, custodite, gestite da intermediario o fiduciaria italiani

Al riscatto o rimborso dall'intermediario o fiduciaria italiani

Il bollo sui conti di deposito

113

Depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente

- L'imposta di bollo deve essere applicata nella **misura fissa**
- Non assume rilievo la circostanza che le giacenze del deposito in conto corrente, libere da vincoli di indisponibilità, siano remunerate. Le giacenze che costituiscono, in via prevalente, la provvista del conto corrente, ancorché fruttifere di un interesse, pertanto, non devono essere oggetto di autonoma tassazione rispetto al rapporto

Contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto

- L'imposta deve essere applicata, in via autonoma, rispetto a quella applicata in relazione al rapporto di conto corrente, nella misura **proporzionale dell'2 per mille**, per le giacenze che risultano 'vincolate', ovvero per le quali il cliente perde la libera disponibilità, **fintanto che permane il vincolo.**
- Tali giacenze non devono essere considerate ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente persona fisica, per la verifica del limite di esenzione dei 5 mila euro

Il bollo sugli OICR: caso particolare

114

In caso di quote o azioni di OICR di cui l'investitore richiede l'emissione di un certificato fisico non depositato in un rapporto presso un intermediario residente



L'imposta di bollo è dovuta, per ciascun anno, all'atto del rimborso o riscatto.

Imposta di Bollo su Polizze vita (ramo III e ramo V)

115

Dal 2014

Aliquota
0,2% annuo

Nessuna imposta
minima

PF: Imposta
massima annua
nessuna

Polizze Vita Ramo III e V:

E' assoggettato ad imposta di bollo il valore di riscatto al 31/12 delle polizze emesse dalla medesima impresa di assicurazione. L'imposta viene prelevata dall'impresa di assicurazione a scadenza o al rimborso totale o (pro-quota) al rimborso parziale, o anche nel caso di recesso (nei 30 gg dalla data di sottoscrizione del contratto).

Il prelievo viene effettuato anche sulla prestazione caso morte.

Grazie per l'attenzione ...



A cura di Anna Armento – Dottore Commercialista in Siena



Anna Armento (1961), laureata in Scienze Economiche e Bancarie, Specialista in Discipline Bancarie e Dottore di Ricerca in Diritto e Legislazione Bancaria presso l'Università di Siena, ha svolto attività di docenza in Diritto Tributario presso la Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie dello stesso ateneo. Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso l'ODCEC di Siena, è autrice di articoli e scritti sui temi della fiscalità. Di recente pubblicazione il "*Manuale Fiscale del Private Banker, Ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria*", nuova edizione, Franco Angeli 2013. Svolge dal 1986 attività di consulenza, progettazione e formazione per banche e intermediari finanziari e assicurativi.



armento@exponential.it; anna.armento@commercialistisiena.it